

**Commissione CeNSU - INU - SIU sulla “Riforma della Disciplina Urbanistica”
Schedatura dei sistemi di governo del territorio delle regioni italiane**

Elaborazione della scheda a cura di:
Paola Cigalotto, Elena Marchigiani e Alberto Menegante

1. Nome Regione: FRIULI VENEZIA GIULIA

2. Legge urbanistica vigente:

Legge regionale 5, *Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio*, 23/02/2007 (BUR 9 - 28 febbraio 2007).

<https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2007&legge=5&ID=par3&lista=1&fx=>

3. Dati di base del territorio regionale.

Superficie (kmq)	<i>complessiva</i>	7.932 kmq ¹
	<i>urbanizzata</i>	263 kmq ²
Popolazione (ab)	<i>1991</i>	1.197.666 ³
	<i>2001</i>	1.183.764 ⁴
	<i>2011</i>	1.218.985 ⁵
	<i>2020</i>	1.211.357 ⁶
Suolo consumato (ha)	<i>2019</i>	63.191 ha ⁷

Fonte: Dati Istat – Dati ISPRA

Suddivisione amministrativa

4. Dati relativi alla suddivisione amministrativa della Regione (al 2020).

	Province o altre unità subregionali	Città Metropolitane	Comuni
Numero complessivo	4 Enti di Decentramento Regionale (corrispondenti agli ambiti territoriali delle sopresse 4 province di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone)	-	215
Superficie			
Popolazione			
Eventuali suddivisioni in zone omogenee			

¹ ISTAT, 01.01.2020; in Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 2020 *Regione in cifre*, <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/GEN/statistica/FOGLIA67>.

² ISPRA 2019; in SNPA, *Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2020*, p. 56, https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2020/07/Rapporto_consumo_di_suolo_2020.pdf.

³ ISTAT, censimento 1991.

⁴ ISTAT, censimento 2001.

⁵ ISTAT, censimento 2011.

⁶ ISTAT, 01.01.2020; in Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 2020 *Regione in cifre*, <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/GEN/statistica/FOGLIA67>.

⁷ ISPRA, 2019; in SNPA, *Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2020*, Schede regionali, https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2020/07/Schede_reg_CDS2020_REV3.pdf.

Eventuali suddivisioni subcomunali (municipi, circoscrizioni, ecc.)			Circoscrizioni comunali ⁸
Numero Comuni compresi			
Numero Comuni con popolazione < 5.000 abitanti			153 ⁹
Numero Comuni con popolazione 5.001< abitanti < 50.000			59 ¹⁰
Numero Comuni con popolazione 50.001< abitanti < 100.000			2 ¹¹
Numero Comuni con popolazione 100.001< abitanti < 250.000			1 ¹²
Numero Comuni con popolazione > 250.001 abitanti			-

5. Descrizione del sistema attuale delle autonomie locali e di eventuali aggregazioni opportunistiche e non stabili di reti di comuni.

A seguito della legge nazionale 56/2014, *Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*, la Regione Friuli Venezia Giulia ha provveduto – in virtù del proprio statuto speciale – ad abolire le 4 Province (Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine) (lr 26/2014, *Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative*, entrata in vigore solo nel 2016). Ne è conseguita l'istituzione di 18 Unioni Territoriali Intercomunali (UTI), alle quali – nel testo storico della legge – sono attribuite molte funzioni prima in capo ai Comuni, tra le quali l'esercizio in forma associata della pianificazione territoriale.

Mutato l'assetto politico, nel 2019 la nuova consiliatura ha portato ad approvazione la lr 21, *Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di Decentramento Regionale*. L'assetto istituzionale ha subito un ulteriore cambiamento, la cui implementazione si sta oggi affacciando alle proprie fasi iniziali.

Il sistema attuale può essere così sintetizzato:

- CITTÀ METROPOLITANE: non presenti.
- PROVINCE: sopresse con lr 26/2014, sostituite nel 2016 dalle Unioni Territoriali intercomunali (UTI) delle quali 4 esercitavano le funzioni delle ex Province (UTI del Noncello, UTI del Friuli centrale, UTI Collio-Alto Isonzo e UTI Giuliana). La lr 21/2019 ha previsto lo scioglimento delle UTI a decorrere dall'1 ottobre 2020 e il trasferimento delle funzioni delle ex Province (in particolare, quelle attinenti all'edilizia scolastica relativa agli istituti secondari di secondo grado) alla Regione e, più precisamente, ad appositi Enti di Decentramento Regionale (EDR).
- RETI DI COMUNI: la lr 21/2019 ha ridefinito gli strumenti a cui possono ricorrere gli enti locali della Regione per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi di loro competenza, ovvero:
 - a) la Convenzione;
 - b) la Comunità;
 - c) la Comunità di montagna.

Gli strumenti di convenzionamento tra Comuni erano già stati delineati dalla lr 1/2006, *Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia*, nell'ottica di perseguire "la coesione politica, sociale, economica e territoriale del Friuli Venezia Giulia, valorizzando la solidarietà e il policentrismo in un contesto istituzionale, rispettando le peculiarità storiche, culturali e linguistiche proprie del Friuli, della Venezia Giulia e comunque di tutti i territori compresi nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine" (art. 1, comma 3).

Nello specifico, la legge 21/2019 prevede, nel territorio collinare, la trasformazione del *Consorzio Comunità collinare* in *Comunità collinare del Friuli*; si tratta quindi di una Comunità istituita per legge.

Analogamente, nel territorio montano, la legge individua cinque zone omogenee, cui corrispondono altrettante *Comunità di montagna* istituite per legge.

La legge enuncia il principio della libertà di adesione, per cui ciascun Comune può scegliere tra l'esercizio associato mediante lo strumento della convenzione ovvero mediante lo strumento della Comunità.

⁸ I Comuni capoluogo di provincia e i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti del Friuli Venezia Giulia possono articolare il proprio territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune (lr 1/2011, https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=2011&legge=1&id=&fx=&n_ante=21&a_ante=2013&vig=12/12/2013%20Legge%20regionale%205%20dicembre%202013%20n.21&ci=1&diff=False&lang=multi&dataVig=12/12/2013&idx=ctrl0).

⁹ ISTAT, 31.12.2019, <https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/79-comuni/popolazione>.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Ibidem*.

¹² *Ibidem*.

A tutti i Comuni si applica la regola per cui, per ciascuna funzione o servizio, il Comune può partecipare a una sola forma associativa (<http://autonomielocali.regione.fvg.it>).

- FUSIONI DI COMUNI: il Programma annuale delle fusioni è stato previsto dalla Lr 26/2014 e rappresenta uno strumento innovativo attraverso il quale la Giunta regionale intende favorire la fusione di quei Comuni che, in ragione della loro dimensione demografica e del loro assetto organizzativo e finanziario, rivelano problematicità nella gestione efficace ed efficiente dei servizi (Lr 26/2014, art. 8). Dal 2009 a oggi, sono state approvate 5 fusioni di Comuni; il numero dei Comuni della regione è diminuito di cinque unità, passando da 220 a 215 comuni, per l'aggiunta successiva di Sappada (prima appartenente alla regione Veneto).
- STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE: un importante ambito di potenziale pianificazione e programmazione integrata riguarda infine l'implementazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). In Friuli Venezia Giulia tre sono le aree perimetrate come "Progetti d'Area" della SNAI, per un totale di circa 58.000 abitanti (Dolomiti Friulane, 15 comuni; Alta Carnia, 20 comuni; Canal del Ferro – Val Canale, 8 comuni). Tuttavia, a oggi (dicembre 2020), solo la strategia SNAI per l'Alta Carnia è stata approvata a livello nazionale, mentre quelle per le altre due aree SNAI sono ancora alla firma dei diversi ministeri (<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/montagna/FOGLIA14>). Attualmente sono certi soltanto i finanziamenti dei fondi strutturali, meno i fondi nazionali, con pesanti ricadute sull'attuazione delle azioni relative ai servizi (educazione, salute, mobilità e trasporti). Altrettanto problematica appare, in mancanza di un quadro strategico territoriale, l'integrazione delle azioni previste in un progetto di bilanciamento e rigenerazione delle risorse materiali e spaziali dei contesti interessati. Una criticità, quest'ultima, che nel caso dell'Alta Carnia è solo in parte attenuata dal precedente avvio di un percorso di pianificazione strutturale intercomunale, reso possibile dal progetto Interreg Italia-Austria 2007-13, *Su-splan*.

Normativa di riferimento

6. Principi dichiarati e obiettivi espliciti della normativa regionale sul governo del territorio.

	Principi dichiarati	Obiettivi espliciti
Norma regionale di riferimento	<p>Legge regionale 5/2007, <i>Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio</i>:</p> <p>"2. La Regione riconosce le risorse essenziali come bene comune della collettività, preserva e valorizza il proprio territorio. La presente legge stabilisce le finalità strategiche che gli strumenti di pianificazione devono conseguire nella regolazione dell'uso del territorio. [...]</p> <p>3. Gli strumenti di pianificazione perseguono la riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali, la prevenzione e il recupero del degrado ambientale e prevedono un'attenta valutazione delle alternative di riuso e riorganizzazione dei tessuti insediativi esistenti prima di procedere a nuovi impegni di suolo" (art. 1).</p>	<p>Legge regionale 5/2007, <i>Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio</i>:</p> <p>"1. La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai seguenti obiettivi generali:</p> <p>a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;</p> <p>b) assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;</p> <p>c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;</p> <p>d) ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche attraverso opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti;</p> <p>e) promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente;</p> <p>f) contenere il consumo di nuovo territorio subordinandone l'uso all'attenta valutazione delle soluzioni alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti o dalla loro riorganizzazione e riqualificazione" (art. 7).</p>

Eventuali proposte di riforma in essere	<p>Legge regionale 22/2009, <i>Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione</i>:</p> <p>“2. La Regione dispone il riassetto della materia dell'urbanistica e della pianificazione territoriale in attuazione del principio di sussidiarietà, adeguatezza e semplificazione, uso razionale del territorio e ai fini della trasparenza, snellimento, partecipazione, completezza dell'istruttoria, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa” (art. 1).</p>	<p>Legge regionale 22/2009, <i>Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione</i>:</p> <p>“3. La Regione svolge la funzione della pianificazione territoriale attraverso il Piano del governo del territorio che si compone del Documento territoriale strategico regionale e della Carta dei valori” (art. 1).</p>
--	--	--

La l.r 22/2009, *Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione*, ha proposto la sostituzione del Piano Territoriale Regionale (PTR) previsto dalla l.r 5/2007 con il Piano di Governo del Territorio (PGT). Il PGT è stato approvato nel 2013, ma non è entrato in vigore. Di fatto, oggi, permangono valide le disposizioni di entrambe le leggi regionali (5/2007 e 22/2009) e, conseguentemente, la possibilità di ricorrere al PTR o al PGT. Lo strumento di pianificazione vigente è ancora il Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG) approvato nel 1978.

7. Principali tematiche della pianificazione urbanistico-territoriale della Regione.

Tematica	Riferimento normativo	Obiettivo dichiarato	Livello di pianificazione interessato	Modalità/meccanismi previsti
<p>Sussidiarietà/ Governance multilivello</p>	<p>Legge regionale 5/2007.</p>	<p>“1. La funzione della pianificazione territoriale è del Comune che la esercita nel rispetto dei principi di adeguatezza, interesse regionale e sussidiarietà, nonché nel rispetto delle attribuzioni riservate in via esclusiva alla Regione in materia di risorse essenziali di interesse regionale e in coerenza alle indicazioni del PTR.</p> <p>2. Il Comune, in forza del principio di sussidiarietà e di adeguatezza, esercita la funzione della pianificazione territoriale a livello sovracomunale quando gli obiettivi della medesima, in relazione alla portata o agli effetti dell'azione prevista, non possano essere adeguatamente raggiunti a livello comunale” (art. 3).</p>	<p>Regionale, comunale e sovracomunale.</p>	<p>Nella lr 5/2007 la struttura di pianificazione è sostanzialmente ancora concepita 'a cascata': dal Piano Territoriale Regionale preposto a pianificare la tutela e l'impiego delle “risorse essenziali” (aria, acqua, suolo ed ecosistemi; paesaggio; edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale; sistemi infrastrutturali e tecnologici; sistemi degli insediamenti, ivi incluse le conurbazioni udinese e pordenonese) (art. 2, comma 1); agli strumenti della pianificazione comunale (Piano Strutturale - PSC, Piano Operativo-POC e Piani Attuativi) e sovracomunale (PSC e POC, previo convenzionamento ai sensi della lr 1/2006, <i>Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia</i>).</p> <p>All'interno di questa struttura, sono previste due modalità di perseguimento della sussidiarietà:</p> <p>“j. Conferenza di pianificazione: la sede istituzionale per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di formazione del Piano strutturale Comunale (PSC) e sue varianti, nella quale si acquisiscono intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati delle amministrazioni pubbliche coinvolte.</p> <p>k. Intesa di pianificazione: lo strumento di copianificazione tramite il quale Regione e Comune condividono i contenuti del PSC, che incidono sulla tutela e sull'impiego delle risorse essenziali di interesse regionale individuate nel PTR” (art. 2, comma 1; indicazioni procedurali specifiche si trovano agli artt. 18, 19).</p>

<p style="text-align: center;">Rigenerazione urbana</p>	<p>Anche se nella legge regionale 5/2007 non è presente un riferimento specifico alla rigenerazione urbana, vi sono richiami ai principi della riqualificazione dell'esistente – pur generalmente legati alla limitazione del consumo di suolo.</p> <p>Un rinvio alla riqualificazione urbana è riportato nel <i>Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5</i>, decreto del presidente della Regione, 86, 20.03.2008.</p>	<p>“3. Gli strumenti di pianificazione perseguono la riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali, la prevenzione e il recupero del degrado ambientale e prevedono un'attenta valutazione delle alternative di riuso e riorganizzazione dei tessuti insediativi esistenti prima di procedere a nuovi impegni di suolo” (lr 5/2007, art. 1).</p> <p>“1. La pianificazione territoriale e urbanistica [regionale] si informa ai seguenti obiettivi generali: [...] e. promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente” (lr 5/2007, art. 7).</p> <p>“1. Il PSC [Piano Strutturale Comunale] persegue le seguenti finalità strategiche: a. la conservazione e la valorizzazione del territorio comunale attuando le previsioni del PTR anche in relazione ai profili naturalistico, ambientale, paesaggistico, culturale, storico e la riqualificazione urbana e ambientale” (lr 5/2007, art. 16).</p> <p>“Si applicano le disposizioni delle leggi di settore in ordine ai piani per l'edilizia economica e popolare, [...] ai programmi integrati di intervento, ai programmi di recupero e riqualificazione urbana ed ai piani particolareggiati e programmi di intervento individuati da leggi speciali. Le procedure dell'art. 25 della legge e del presente regolamento sostituiscono</p>	<p>Regionale, comunale e sovracomunale.</p>	<p>Riferimenti più espliciti ai temi della rigenerazione urbana si trovano in altre tipologie di norme, come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in quelle relative alle attività delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER), lr 1/2016, <i>Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER</i> (art. 10); - in leggi 'omnibus' di bilancio riferite a interventi diretti della Regione in progetti attinenti a specifici ambiti territoriali (distretto della sedia, lr 31/20017, <i>Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26</i>, art. 5., comma 3; Porto Vecchio di Trieste, lr 13/2019, <i>Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26</i>, art. 13, comma 16). - nella lr 3/2021, <i>Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)</i>, in cui la Regione prevede la possibilità di contribuire a progetti di rigenerazione urbana con finalità di sviluppo turistico “al fine di promuovere la qualità architettonica e ambientale dello spazio urbano, combattere il degrado, migliorare e aumentare i servizi, favorire l'accessibilità e la mobilità sostenibile, ridurre l'impatto ambientale” (art. 37).
--	--	---	---	---

		quelle previste dalle leggi di settore” (<i>Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, art. 10</i>).		
Politiche per i centri storici	Legge regionale 5/2007, <i>Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5</i> , decreto del presidente della Regione, 86, 20.03.2008.	“Si applicano le disposizioni delle leggi di settore in ordine [...] ai piani di recupero [...] ed ai piani particolareggiati e programmi di intervento individuati da leggi speciali . Le procedure dell’art. 25 della legge e del presente regolamento sostituiscono quelle previste dalle leggi di settore” (art. 10).	Comunale (Piani di recupero).	<p>I riferimenti e le modalità procedurali assunti dai Comuni sono quelli stabiliti a livello nazionale dalla legge 457/1978 e dalle leggi di settore.</p> <p>Specifiche misure regionali a supporto alla riqualificazione dei centri storici sono delineate dalla <i>lr 1/2016, Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER</i>:</p> <p>“[...] la Regione promuove anche interventi di recupero ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio quali alternative strategiche al nuovo consumo di suolo, privilegiando i seguenti ambiti di intervento:</p> <p>a) recupero all'interno dei centri storici, come individuati ai sensi dell'articolo 21 delle Norme di attuazione del PURG, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 maggio 1978, n. 0481/Pres. [...];</p> <p>b) recupero all'interno dei borghi rurali e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali” (art. 10, comma 3).</p>
Consumo di suolo	Legge regionale 5/2007.	“3. Gli strumenti di pianificazione perseguono la riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali, la prevenzione e il recupero del degrado ambientale e prevedono un'attenta valutazione delle alternative di riuso e riorganizzazione dei tessuti insediativi esistenti prima di procedere a nuovi impegni di suolo” (art. 1).	Regionale, comunale e sovracomunale.	<p>Nel Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG) approvato nel 1978 (delibera del presidente della giunta regionale 0826/Pres del 15.09.1978) e tutt'ora vigente viene stabilito un indice max per la residenza in zone agricole di 0,03 mc/mq (a tale disposizione si devono conformare i piani comunali).</p> <p>Per quanto attiene alle norme transitorie di cui all'articolo 63 quinquies della <i>lr 5/2007</i>, va sottolineato che</p>

		<p>“1. La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai seguenti obiettivi generali: [...] f) contenere il consumo di nuovo territorio subordinandone l'uso all'attenta valutazione delle soluzioni alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti o dalla loro riorganizzazione e riqualificazione” (art. 7).</p> <p>“1. Il PSC persegue le seguenti finalità strategiche: [...] e) le migliori condizioni per il contenimento del consumo dell'energia e del suolo, anche con lo scopo di mantenere la più estesa fruizione a scopi agricoli e forestali, nonché per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative” (art. 16).</p> <p>Nell'ambito delle norme transitorie per la formazione di strumenti urbanistici generali comunali fino all'entrata in vigore del PTR, la legge regionale 5/2007 (in recepimento di modifiche apportate da leggi successive) detta “disposizioni particolari in materia di insediamenti produttivi e commerciali e a tutela del suolo naturale”: “1. Al fine di rafforzare la tutela dei suoli e di prevenire ulteriori riduzioni di aree agricole e di suoli naturali nell'ambito delle relazioni e degli effetti territoriali indotti dall'insediamento di attività industriali, artigianali e commerciali, la</p>		<p>la ratio è sì quella di contenere il consumo di suolo, lasciando però la possibilità di prevedere lo sviluppo di ulteriori insediamenti, anche in ampliamento rispetto al PURG, previa dimostrazione di un comprovato fabbisogno, della loro compatibilità urbanistica e ambientale e della congruità con i piani di settore del commercio.</p> <p>Un ulteriore aspetto critico attiene alle deroghe previste dal ‘Piano casa’ (la cui applicazione in regione è stata prolungata senza scadenza), inteso nella legislazione come strumento finalizzato alla “riqualificazione dell'esistente al 31 dicembre 2018 a destinazione residenziale e direzionale, nonché per contenere il consumo di nuovo suolo edificato” (lr 19/2009, art. 39 bis). Di fatto, dal 2019 sono ammessi ampliamenti e ristrutturazioni edilizie con demolizioni e ricostruzioni (attualmente misurabili, in alternativa, con il metro superficiale del 75% o di quello volumetrico dei 400 metri cubi) per gli edifici residenziali e direzionali, mentre per destinazioni turistico-ricettive sono possibili ampliamenti del 60% del volume esistente senza vincolo di mantenimento della destinazione d'uso. Deroghe sono altresì ammesse per l'ampliamento di edifici produttivi. Il riferimento è alla lr 19/2009, <i>Codice regionale dell'edilizia</i> e smi.</p>
--	--	--	--	---

		<p>Regione promuove misure e azioni di contenimento all'espansione delle zone produttive e della trasformazione fisica delle aree naturali e di riserva di biodiversità.</p> <p>2. Alla salvaguardia del suolo, quale bene comune non rinnovabile e fondamentale per l'equilibrio ambientale ed ecologico, per la salute umana, per la produzione agricola e per la valorizzazione dell'intera struttura territoriale regionale, concorrono gli enti territoriali operanti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione economica degli interventi di settore, secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale” (art. 63 quinquies).</p>		
Abusivismo	<p>Legge regionale 19/2009, <i>Codice regionale dell'edilizia</i>, e relativo regolamento di attuazione emanato nel 2012.</p>	<p>Accertamento degli abusi e definizione delle sanzioni (artt. 43-56).</p>	<p>Comunale.</p>	<p>Con la Ir 19/2009 la disciplina edilizia è stata scorporata da quella urbanistica regolata dalla legge regionale 5/2007.</p> <p>In rapporto alla tipologia di intervento e di abuso, le modalità previste dalla Ir 19/2009 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ingiunzione di demolizione; - sanzione; - permessi in sanatoria (artt. 43-56).
Assetto agricolo e forestale	<p>Legge regionale 5/2007, a seguito del recepimento delle disposizioni della legge regionale 14/2013, <i>Modifiche alla</i></p>	<p>“1. La presente legge, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, costituisce attuazione del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche, per la valorizzazione del paesaggio e si conforma agli obblighi e ai principi derivanti dalla legge dello Stato” (art. 54).</p>	<p>Regionale, comunale e sovracomunale.</p>	<p>Disposizioni specifiche sono riportate nel PURG, Norme Tecniche di Attuazione, art. 38 – Zona omogenea E, art. 39 – Zona omogenea F.</p> <p>Il PURG, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 0111/Pres del 09.05.2018, dedica l'art. 28 ai “Territori coperti da foreste e boschi” ai sensi dell'art. 142 del <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i> (decreto legislativo 42/2004). All'art. 47 individua “Paesaggi rurali storici”. All'art. 53 “Progetti integrati di paesaggio” e promuove “il recupero a uso</p>

	<p><i>legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), in materia di pianificazione paesaggistica.</i></p>	<p>“2. Il PPR [Piano Paesaggistico Regionale] è elaborato, adottato e approvato, con i contenuti e le modalità di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 42/2004, per l'intero territorio regionale, fatta salva la possibilità di disciplinare, in accordo con i competenti organi statali, specifici ambiti territoriali considerati prioritari e singole categorie di beni paesaggistici” (art. 57).</p>		<p>agricolo (agro-silvo-pastorale) dei terreni incolti o abbandonati”. Disposizioni nel merito degli ambiti agricoli si trovano inoltre distribuite nell'insieme dell'articolato normativo.</p> <p>La lr 5/2007 stabilisce che: “1. La conformazione degli strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR [...] richiede: a) il perseguimento degli obiettivi statutari e strategici del PPR, dei relativi obiettivi di qualità mediante il recepimento degli indirizzi e l'applicazione delle direttive a essi relative; b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004; c) la perimetrazione delle aree che erano delimitate come zone A e B dagli strumenti urbanistici alla data del 6 settembre 1985; d) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all' articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004” (art. 57 quater).</p>
<p>Politiche per la casa</p>	<p>Legge regionale 1/2016, <i>Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER</i> (e i relativi regolamenti di attuazione).</p> <p>Non vi sono riferimenti specifici nella legge</p>	<p>“1. La Regione riconosce il valore primario del diritto all'abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, di coesione sociale e di qualità della vita, promuovendo ogni forma d'intervento per l'esercizio effettivo di tale diritto, disciplinando in modo organico il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo. 2. Le politiche abitative della Regione sono tese a sostenere l'accesso a un alloggio adeguato, in locazione o in proprietà come prima casa ai cittadini della Regione, in particolare alle fasce deboli della popolazione, prioritariamente mediante l'incremento dell'offerta di alloggi da destinarsi a prima casa e da realizzarsi nel rispetto dei</p>	<p>Regionale. Sono istituite 4 ATER, corrispondenti ai territori delle ex province.</p>	<p>La Regione attua il Programma delle politiche abitative prioritariamente attraverso le seguenti azioni: a) edilizia sovvenzionata; b) edilizia convenzionata; c) edilizia agevolata; d) sostegno alla locazione; e) contrasto alla morosità incolpevole; f) garanzie finalizzate a sostenere i privati cittadini favorendo l'accesso al credito erogato da banche rivolto all'acquisizione in proprietà della prima casa o alla locazione ovvero alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici o di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici (art. 15 e ss.).</p> <p>La lr 1/2016 si configura come un testo quadro innovativo, che ha altresì previsto l'istituzione di:</p>

	regionale 5/2007.	criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati promuovendo, altresì, azioni innovative del costruire e dell'abitare" (art. 1).		<ul style="list-style-type: none"> - una Commissione regionale per le politiche socio-abitative, quale organismo consultivo della Regione e degli Enti locali (art. 5); - un Osservatorio regionale sulle politiche abitative, per la raccolta sistematica dei dati, nonché il monitoraggio permanente sulla situazione abitativa nel territorio regionale; - lo Sportello risposta casa, funzione delle Unioni Territoriali Intercomunali, in cui fornire un servizio di orientamento e accompagnamento ai richiedenti alloggio; - Tavoli territoriali per le politiche abitative, con funzioni consultive di area vasta allo scopo di rappresentare in sede di Commissione regionale per le politiche socio-abitative le esigenze dei rispettivi territori (artt. 5-8).
Perequazione/ Compensazione	Legge regionale 5/2007.	Il Piano Operativo Comunale (POC): "f. disciplina gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria anche con l'utilizzo della tecnica della perequazione urbanistica, della compensazione urbanistica e della compensazione territoriale e individua le correlate aree destinate al trasferimento dei crediti edilizi, nonché i relativi limiti di incremento edificatorio" (art. 21, comma 1).	Comunale e Sovracomunale.	<p>"2. La disciplina della perequazione urbanistica per gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria è stabilita nel POC e nei PAC, in modo tale da assicurare la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree" (art. 31).</p> <p>"1. Il Comune e i proprietari delle aree da destinare a servizi possono concordare la cessione delle medesime al Comune, a fronte di una compensazione attuata mediante il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del territorio comunale a ciò preventivamente destinate.</p> <p>2. La compensazione può aver luogo mediante convenzione fra il Comune e i proprietari delle aree interessate dagli interventi, che stabilisca:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le modalità di calcolo dei crediti edificatori; b) la localizzazione delle aree sulle quali trasferire i diritti edificatori; c) il tempo massimo di utilizzazione dei crediti edificatori" (art. 32).

					<p>“1. I Comuni che provvedono congiuntamente alla pianificazione strutturale in forma sovracomunale possono utilizzare la tecnica della compensazione territoriale per realizzare lo scambio di diritti edificatori, contro equivalenti valori di natura urbanistica o economica” (art. 33).</p>
Sicurezza del territorio	Assetto Idrogeologico	<p>Legge regionale 16/2002, <i>Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico</i>.</p> <p>La legge regionale 5/2007 rinvia a piani di settore in applicazione di leggi statali e regionali (art. 13).</p> <p>Legge regionale 11/2015, <i>Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque</i>.</p> <p>Decreto legislativo 152/2006, <i>Norme in ma-</i></p>	<p>Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) individua le criticità idrauliche e idrogeologiche del territorio individuando le azioni di mitigazione del rischio.</p> <p>Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini Regionali (PAIR) definisce l'assetto idraulico e idrogeologico del territorio appartenente ai bacini idrografici regionali mediante individuazione, perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità idraulica e geologica per l'incolumità delle persone, per i danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture, per l'interruzione di funzionalità delle strutture socio-economiche.</p>	<p>Regionale, comunale (recepimento nei piani comunali).</p>	<p>Lo stato di redazione e approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI) è consultabile al sito: https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FO-GLIA212.</p> <p>Lo stato di redazione e approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei tributari della laguna di Marano - Grado, ivi compresa la laguna medesima, del bacino idrografico del torrente Slizza e del bacino idrografico del Levante nonché le corrispondenti misure di salvaguardia (PAIR) è consultabile al sito: https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FO-GLIA209.</p>

		<i>teria ambientale</i> (artt. 65, 67).			
	Rifiuti	<p>La legge regionale 5/2007 rinvia a piani di settore in applicazione di leggi statali e regionali (art. 13).</p> <p>Decreto legislativo 152/2006, <i>Norme in materia ambientale</i> (art. 199).</p>	Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è uno strumento complesso che si articola in diversi sub-documenti settoriali e linee guida che affrontano il tema della gestione dei rifiuti.	Regionale.	<p>I documenti di rilevanza territoriale del Piano regionale di gestione dei rifiuti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Criteri localizzativi degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti; - Piano regionale di bonifica dei siti contaminati; - Piano Regionale Amianto; - Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione; - Linee guida regionali per la realizzazione e la gestione dei centri di riuso. <p>Lo stato di redazione e approvazione di questi strumenti è consultabile al sito: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA2/FOGLIA8.</p>
	Rischi di Incidenti Rilevanti	<p>La legge regionale 5/2007 rinvia a piani di settore in applicazione di leggi statali e regionali (art. 13).</p> <p>Decreto legislativo 105/2015, <i>Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo di incidenti rilevanti connessi con</i></p>	Riduzione del Rischio da incidente rilevante .	Regionale (Prefettura), comunale.	I Comuni interessati da stabilimento a rischio di incidente rilevante adeguano i propri strumenti urbanistici allegando l' Elaborato rischi d'incidenti rilevanti .

		<i>sostanze pericolose.</i>			
	Inquinamento elettromagnetico	<p>La legge regionale 5/2007 rinvia a piani di settore in applicazione di leggi statali e regionali (art. 13).</p> <p>Legge 36/2001, <i>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.</i></p>	<p>Il Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici detta i principi fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;</p> <p>promuove la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine;</p> <p>assicura la tutela dell'ambiente e del paesaggio, promuovendo l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.</p>	Regionale comunale (recepimento nei piani comunali).	Lo stato di redazione e approvazione del Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici è consultabile al sito: https://www.regione.fvg.it/rafvvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FO-GLIA202 .
	Inquinamento atmosferico	<p>La legge regionale 5/2007 rinvia a piani di settore in applicazione di leggi statali e regionali (art. 13).</p> <p>Decreto legislativo 152/2006, <i>Norme in materia ambientale</i> (art. 14) e altri decreti nazionali.</p>	<p>Il Piano di miglioramento della qualità dell'aria si basa sulla valutazione dell'aria a scala locale sul territorio regionale e contiene gli strumenti volti a garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 351/1999 e il raggiungimento, attraverso l'adozione di misure proporzionate, dei valori bersaglio dei livelli di ozono, di cui all'allegato I, parte II, del decreto legislativo 183/2004.</p>	Regionale, comunale (monitoraggio e politiche di riduzione degli inquinanti).	Lo stato di redazione e approvazione del Piano di miglioramento della qualità dell'aria è consultabile al sito: https://www.regione.fvg.it/rafvvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FO-GLIA201 .

		Legge regionale 16/2007, <i>Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.</i>			
	Acque	<p>La legge regionale 5/2007 rinvia a piani di settore in applicazione di leggi statali e regionali (art. 13).</p> <p>Legge regionale 11/2015, <i>Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.</i></p>	<p>Il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) individua gli interventi volti a garantire la tutela delle risorse idriche e la sostenibilità del loro sfruttamento per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva comunitaria 2000/60/CE. Il piano ha lo scopo di descrivere lo stato di qualità delle acque e di definire le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, attraverso un approccio che integri gli aspetti quantitativi della risorsa, come ad esempio il minimo deflusso vitale ed il risparmio idrico, con quelli più tipicamente di carattere qualitativo.</p>	Regionale.	<p>Lo stato di redazione e approvazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) è consultabile al sito: https://www.regione.fvg.it/rafvvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA20.</p>
	Attività estrattive	<p>La legge regionale 5/2007 rinvia a piani di settore in applicazione di leggi statali e regionali (art. 13).</p> <p>Legge regionale 12/2016,</p>	<p>Il Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) è uno strumento programmatico finalizzato ad assicurare lo sfruttamento sostenibile della risorsa mineraria e le esigenze dello sviluppo industriale della Regione, nel rispetto dei valori ambientali, della tutela del paesaggio, della riduzione del consumo del suolo in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale.</p>	Regionale, comunale (recepimento nei piani comunali).	<p>Il PURG prevede che le zone D4, destinate alle attività estrattive, si attuino a livello comunale attraverso Piani Particolareggiati/Piani Attuativi.</p> <p>Lo stato di redazione e approvazione del Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) è consultabile al sito: https://www.regione.fvg.it/rafvvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA214.</p>

		<i>Disciplina organica delle attività estrattive.</i>			
Sostenibilità/ Valutazione		<p>Legge regionale 5/2007.</p> <p>La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata normata per alcuni aspetti particolari dalla legge regionale 16/2008, <i>Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo</i>, art. 4 e smi).</p> <p>Con delibera della Giunta regionale 2627 del 29.12.2015 sono stati dati indirizzi generali in materia di VAS di piani e programmi la cui approvazione compete</p>	<p>La legge regionale 5/2007 stabilisce, tra le finalità strategiche del Piano Territoriale Regionale e del Piano Strutturale Comunale, “le migliori condizioni per la crescita economica del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo sostenibile della competitività del sistema regionale” (art. 8, comma 1-b; art. 16, comma 1-b).</p> <p>“Obiettivo della VAS è quello di valutare che gli effetti ambientali di piani e programmi (comprese le loro varianti), siano compatibili con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, in considerazione della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica” (delibera della Giunta regionale 2627, 29.12.2015, Allegato).</p>	<p>Regionale, comunale e sovracomunale.</p>	<p>La lr 5/2007 stabilisce che:</p> <p>“1. Le risorse essenziali di interesse regionale [aria, acqua, suolo ed ecosistemi; paesaggio; edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale; sistemi infrastrutturali e tecnologici; sistemi degli insediamenti, ivi incluse le conurbazioni udinese e pordenonese], i livelli di qualità, le prestazioni minime e le regole d'uso individuati nel PTR costituiscono elementi strutturali della pianificazione territoriale regionale e sono recepiti negli strumenti urbanistici comunali con le modalità, le procedure e i tempi previsti dalla presente legge.</p> <p>2. L'individuazione delle soglie, oltre le quali le risorse essenziali sono di interesse regionale, si informa ad almeno uno dei seguenti criteri, per il perseguimento delle finalità strategiche del PTR:</p> <p>a) funzionale, che considera il valore ed il ruolo di preminenza assunto dalla risorsa essenziale;</p> <p>b) fisico-dimensionale, che considera l'estensione quantitativa della risorsa essenziale;</p> <p>c) prestazionale, che considera il livello qualitativo di efficienza della risorsa essenziale;</p> <p>d) regolativo, che considera la normativa comunitaria, statale e regionale, nonché le altre disposizioni regolative e programmatiche regionali, disciplinanti la risorsa essenziale;</p> <p>e) vocazionale, che considera l'attitudine e le potenzialità di attrazione della risorsa essenziale” (art. 11).</p> <p>La lr 5/2007 stabilisce tra i contenuti del PSC la determinazione degli indicatori per il monitoraggio della VAS (art. 5, comma 1).</p> <p>Le procedure di applicazione della VAS sono quelle previste dal decreto legislativo 152/2006.</p>

	<p>alla regione, agli enti locali e agli enti pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia.</p> <p>Nel 2019, la Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato un percorso partecipato per adottare, entro il 2021, la propria Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.</p>			<p>Nel percorso di redazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile sono stati individuati tre punti qualificanti per mitigare l'effetto serra e i danni provocati dai cambiamenti climatici: sostenibilità ambientale per mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali, sostenibilità economica per generare reddito e lavoro necessario al sostentamento della popolazione e, infine, sostenibilità sociale per garantire condizioni di benessere umano (sicurezza, salute, istruzione, democrazia, partecipazione, giustizia) equamente distribuite per classi e genere. La costruzione della Strategia coinvolge come partner privilegiati gli Atenei di Trieste e Udine, oltre all'Agenzia Provinciale per l'Energia (APE) e l'ISTAT ed è supportata, a livello nazionale, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).</p>
<p>Dotazioni territoriali essenziali</p>	<p>Legge regionale 5/2007, <i>Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5</i>, decreto del presidente della Regione, 86, 20.03.2008.</p>	<p>“Nella formazione degli strumenti di pianificazione sono individuate adeguate aree da riservare a servizi, impianti e attrezzature in relazione alle previsioni di sviluppo residenziale [...]. Negli strumenti di pianificazione dei Comuni a vocazione turistica, fermo restando il rispetto dei rapporti standard fra gli spazi destinati a servizi e attrezzature e la capacità insediativa residenziale, per quanto concerne i servizi e le attrezzature per la viabilità e trasporti, il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto, il dimensionamento delle rimanenti attrezzature [...] può essere formulato sulla base della popolazione residente stabile” (<i>Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5</i>, Allegato 1, punto 6).</p>	<p>Regionale, comunale e sovracomunale.</p>	<p>In materia di standard, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – in virtù del proprio statuto speciale – è andata oltre quanto disciplinato dal decreto interministeriale 1444/68. In particolare, nell'elaborazione del Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG) approvato nel 1978 e tutt'ora vigente, specifica attenzione è stata posta alle differenze territoriali in termini sia di dimensioni degli insediamenti, sia di valutazione dell'adeguatezza rispetto ad ambiti comprensoriali più estesi, prevedendo la differenziazione delle dotazioni a standard sulla base della popolazione dei Comuni, prevedendo sette classi: dai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 ab., a quelli oltre i 200.000 ab.</p> <p>Nel 1995 la Regione ha fatto un ulteriore passo avanti, con l'emanazione del decreto del presidente della giunta regionale 126/1995 attuativo della l.r. 52/1991, <i>Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica</i>, poi sostituita dalla l.r. 5/2007. In aggiunta alla differenziazione per classi di dimensione</p>

			<p>della popolazione, gli standard comunali sono stati rimodulati per le diverse aree e realtà territoriali presenti in regione. Le quantità minime sono state articolate tenendo conto sia delle caratteristiche del contesto ove i Comuni si collocano, sia delle dinamiche socio-economiche che caratterizzano gli ambiti non turistici rispetto a quelli turistici. Queste disposizioni sono state riprese in toto nel Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5.</p> <p>Inoltre, tale Regolamento stabilisce che “fatte salve le dotazioni e le previsioni localizzative dei servizi e delle attrezzature indicati in atti di pianificazione o programmazione regionale di settore, i Comuni, al fine di definire un sistema equilibrato e coordinato dei servizi e delle attrezzature locali, nonché per evitare quantificazioni in esubero e pertanto in contrasto con gli obiettivi di risparmio di suolo e di contenimento degli oneri costruttivi e gestionali, verificano, in sede di formazione degli strumenti di pianificazione, la dotazione e la sussistenza delle aree per servizi e attrezzature, a livello di ambito sovracomunale.</p> <p>L'esito di tale verifica può costituire presupposto per procedere al soddisfacimento degli standard [...], sulla base di contesti territoriali sovracomunali, in rapporto alle rispettive capacità insediative residenziali. Dalle modalità applicative summenzionate, sono esclusi i servizi e le attrezzature ricadenti fra le opere di urbanizzazione primaria. Nella previsione e localizzazione dei servizi e attrezzature, vanno comunque assicurati obiettivi prestazionali, in termini di fruibilità e accessibilità mediante riduzione dei tempi di percorrenza dell'utente necessari al raggiungimento delle sedi” (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, Allegato 1, punto 6).</p>
--	--	--	--

<p>Politiche sociali</p>	<p>Il riferimento è la Legge regionale 6/2006, <i>Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale</i>.</p> <p>Non vi sono riferimenti specifici nella legge regionale 5/2007.</p>	<p>A valle della redazione del Piano Regionale degli Interventi e dei Servizi Sociali, la legge regionale 6/2006 disciplina la redazione dei Piani di Zona, come “Piani regolatori del sociale” non direttamente coordinati agli atti e agli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale: “1. Il Piano di Zona (PDZ) è lo strumento fondamentale per la definizione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati negli ambiti territoriali. Il PDZ costituisce inoltre mezzo di partecipazione degli attori sociali al sistema integrato.</p> <p>2. Il PDZ è definito in coerenza con la programmazione regionale ed è coordinato con la programmazione locale in materia sanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti e nelle altre materie afferenti alle politiche sociali.</p> <p>3. Il PDZ è informato ai principi di responsabilità, solidarietà e sussidiarietà e deve garantire un sistema efficace, efficiente, capace di produrre promozione, prevenzione, cura, tutela e inclusione sociale, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarietà e di auto-mutuo aiuto” (art. 24).</p>	<p>Regionale, comunale e sovracomunale.</p>	<p>La normativa vigente non definisce rapporti diretti tra la pianificazione territoriale e quella delle politiche sociali.</p> <p>Sinergie sono invece esplicitamente definite tra politiche sociali e politiche abitative (Lr 1/2016: art. 1 <i>Programma regionale delle politiche abitative</i>; art. 5, <i>Commissione regionale per le politiche socio-abitative</i>; art. 6, <i>Osservatorio regionale sulle politiche abitative</i>; art. 8, <i>Tavoli territoriali per le politiche abitative</i>).</p>
<p>Partecipazione/ Concertazione/ Negoziazione</p>	<p>Legge regionale 5/2007.</p>	<p><u>Partecipazione e concertazione:</u></p> <p>Nell’ambito della redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR): “5. La Regione attiva strumenti di concertazione e partecipazione, con facoltà di utilizzo dei protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze</p>	<p>Regionale.</p>	<p><u>Partecipazione e concertazione:</u></p> <p>La Lr 5/2007 fa esplicito riferimento al ricorso a processi di partecipazione e concertazione per quanto riguarda la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).</p> <p>Per quanto attiene alla pianificazione territoriale, gli unici riferimenti alla partecipazione attengono ai</p>

		<p>delle istituzioni e soggetti individuali e collettivi portatori di interessi diffusi” (art. 57).</p> <p>Con l’obiettivo di facilitare l’attività di conformazione e adeguamento al PPR degli strumenti urbanistici comunali, la legge prevede il ricorso a Conferenza dei servizi (art. 57 quater, comma 6-b, in cui si rimanda all’art. 14, commi 1-7 del PPR approvato con decreto del presidente della giunta regionale 0111/Pres del 09.05.2018).</p> <p><u>Negoziazione:</u></p> <p>Per facilitare la realizzazione di lavori pubblici di servizi e attrezzature collettive, attuabili anche o esclusivamente da Enti istituzionalmente competenti o da privati convenzionati, nelle more della reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio “sono comunque ammesse varianti [al POC] [...] conseguenti a una conferenza di servizi, un accordo di programma, un’intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico” (art. 23, comma 5).</p> <p>Con l’obiettivo di accelerare le procedure, lo strumento urbanistico comunale (PSC e POC), qualora risulti adeguato al PTR, può essere variato con Accordo di programma (art. 24).</p>		<p>passaggi formali di osservazione/opposizione previsti negli iter di approvazione degli strumenti urbanistici a tutti i livelli.</p> <p><u>Negoziazione:</u></p> <p>La lr fa riferimento al ricorso ad Accordo di programma per accelerare l’iter di variante di PSC e POC:</p> <p>“3. L’accordo di programma è approvato con decreto del Presidente della Regione e determina le variazioni del PSC e, ove necessario, del POC, nel rispetto del PTR, qualora l’adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale a pena di decadenza entro trenta giorni.</p> <p>[...]</p> <p>5. All’accordo di programma vanno allegati gli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all’ambito oggetto dell’accordo di programma e al suo congruo intorno, o, in alternativa, il progetto preliminare dell’opera pubblica oggetto dell’accordo” (art. 24).</p>
<p>Politiche energetiche</p>	<p>Legge regionale 5/2007.</p>	<p>La lr 5/2007 riporta tra le finalità strategiche del Piano Territoriale regionale e del Piano Strutturale Comunale:</p>	<p>Regionale, comunale e sovracomunale.</p>	<p>In termini generali, lo strumento di pianificazione e indirizzo delle politiche energetiche regionali è il Piano Energetico Regionale (PER).</p>

		<p>“le migliori condizioni per il contenimento del consumo dell'energia e del suolo, anche con lo scopo di mantenere la più estesa fruizione a scopi agricoli e forestali, nonché per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative” (art. 8, comma 1-f, art. 16, comma 1-e).</p> <p>Inoltre:</p> <p>“1. Gli interventi relativi ad impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e successive modifiche, da realizzare in area agricola sono individuati dal POC nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale” (art. 40).</p>		<p>Il PER è diventato esecutivo con decreto del presidente della regione 260, 23.12.2015.</p> <p>Si veda: http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/energia/FOGLIA111.</p>
--	--	--	--	---

Terminologia

8. Termini e acronimi utilizzati all'interno della normativa regionale in riferimento all'attività di governo del territorio.


Strumenti	Termine usato	Articolo di riferimento	Breve descrizione (come da norma)
Piano regionale	<i>Piano Territoriale Regionale (PTR)</i>	Legge regionale 5/2007, artt. 2, 8-12.	<p>“Lo strumento di pianificazione territoriale regionale con il quale la Regione svolge le proprie funzioni di pianificazione territoriale regionale e di tutela e impiego delle risorse essenziali di interesse regionale” (art. 2, comma 1).</p> <p>“1. Il PTR è costituito da:</p> <p>a) un documento che analizza lo stato del territorio della regione, ivi incluse le relazioni che lo legano agli ambiti circostanti, le principali dinamiche che esercitano un'influenza sull'assetto del territorio o da questo sono influenzate, nonché lo stato generale della pianificazione della Regione e dei Comuni;</p> <p>b) un documento che stabilisce gli obiettivi del PTR, generali e di settore, sulla base delle finalità strategiche indicate dalla legge e descrive le azioni di pianificazione per conseguire gli obiettivi;</p> <p>c) idonee rappresentazioni grafiche;</p> <p>d) norme di attuazione che disciplinano tutta l'attività di pianificazione di competenza regionale e assicurano la coerenza del PTR;</p> <p>e) una relazione illustrativa” (art. 9).</p>
	<i>Piano di Governo del Territorio (PGT)</i>	Legge regionale 22/2009, artt. 1, 1bis. (N.B. queste disposizioni non sono state abrogate e di fatto si affiancano a quelle della legge regionale 5/2007).	<p>“3. La Regione svolge la funzione della pianificazione territoriale attraverso il Piano del Governo del Territorio che si compone del Documento territoriale strategico regionale e della Carta dei valori.</p> <p>[...]</p> <p>5. Il Documento territoriale strategico regionale è lo strumento con il quale la Regione stabilisce le strategie della propria politica territoriale, individua i sistemi locali territoriali e ne definisce i caratteri, indirizza e coordina la pianificazione degli enti territoriali, nonché i piani di settore.</p> <p>6. La Carta dei valori è il documento nel quale sono contenuti i valori fondamentali della Regione, gli elementi del territorio che devono essere disciplinati, tutelati e sviluppati da parte dei soggetti territorialmente competenti in quanto costituiscono, per vocazione e potenzialità, patrimonio identitario della Regione il cui riconoscimento è presupposto fondamentale per il corretto governo e per la cura del territorio” (art. 1).</p>
	<i>Piano Paesaggistico Regionale (PPR)</i>	Legge regionale 5/2007, art. 57.	“2. Il PPR è elaborato, adottato e approvato, con i contenuti e le modalità di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 42/2004, per l'intero territorio regionale, fatta salva la possibilità di disciplinare, in accordo con i competenti organi statali, specifici ambiti territoriali considerati prioritari e singole categorie di beni paesaggistici” (art. 57).
	<i>Piani regionali di settore</i>	Legge regionale 5/2007, art. 13.	“1. I piani di settore approvati dalla Regione in applicazione di leggi statali e regionali si conformano alle prescrizioni del PTR e contengono una relazione di coerenza con il PTR medesimo” (art. 13).
	<i>Piani Territoriali Infraregionali</i>	Legge regionale 5/2007, art. 14.	<p>“1. I Piani Territoriali Infraregionali sono gli strumenti di pianificazione di enti pubblici ai quali è attribuita per legge una speciale funzione di pianificazione territoriale per il perseguimento dei propri fini istituzionali.</p> <p>2. Il Piano Territoriale Infraregionale si conforma alle prescrizioni del PTR e contiene una relazione di coerenza alle previsioni del PTR” (art. 14).</p>

Piano provinciale	La modifica dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha eliminato le Province in ambito regionale (legge regionale 26/2014, Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative, entrata in vigore nel 2016).		
Piano intercomunale	Piano Strutturale (PSC) sovracomunale	Legge regionale 5/2007, artt. 26-30. (N.B. queste disposizioni entrano in vigore successivamente a quella del Piano Territoriale Regionale, non ancora avvenuta).	<p>“1. La funzione della pianificazione sovracomunale si esercita, nel rispetto [...] delle prescrizioni di PTR, mediante lo strumento del PSC, che considera come territorio quello dei Comuni interessati.</p> <p>2. La pianificazione sovracomunale consente:</p> <p>a) la previsione di nuove zone residenziali di espansione, industriali, artigianali, commerciali, turistiche ovvero l'ampliamento di quelle esistenti;</p> <p>b) la previsione di infrastrutture, servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico, di scala sovracomunale” (art. 30).</p>
Piano comunale	Piano Strutturale Comunale (PSC)	Legge regionale 5/2007, artt. 15-20. (N.B. queste disposizioni entrano in vigore successivamente a quella del Piano Territoriale Regionale, non ancora avvenuta).	<p>“1. Il Piano Strutturale Comunale [...]:</p> <p>a) costituisce il quadro conoscitivo del territorio comunale idoneo a delineare le strategie e le azioni per lo sviluppo, conservazione e valorizzazione delle risorse essenziali;</p> <p>b) recepisce le prescrizioni di PTR;</p> <p>c) fissa gli indicatori di monitoraggio per la valutazione ambientale strategica (VAS);</p> <p>d) stabilisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse essenziali di livello comunale;</p> <p>e) individua gli ambiti urbanizzati, non urbanizzati, urbanizzabili e la rete delle infrastrutture, definiti secondo le tipologie e nei limiti del PTR;</p> <p>f) definisce la metodologia e i criteri, nonché i limiti, per l'individuazione degli ambiti di perequazione urbanistica, di compensazione urbanistica e di compensazione territoriale” (art. 15).</p>
	Piano Operativo Comunale (POC)	Legge regionale 5/2007, artt. 21-24. (N.B. queste disposizioni entrano in vigore successivamente a quella del Piano Territoriale Regionale, non ancora avvenuta).	<p>“2. Il POC:</p> <p>a) ripartisce il territorio comunale in zone omogenee con relative destinazioni d'uso e indici edilizi secondo le tipologie e nei limiti indicati dal PTR;</p> <p>b) stabilisce norme tecniche di attuazione degli interventi di riqualificazione, di trasformazione e di conservazione;</p> <p>c) stabilisce gli standard, individua e disciplina le aree destinate alla realizzazione del sistema delle infrastrutture, degli spazi, dei servizi pubblici e di interesse pubblico, le attrezzature di interesse collettivo e sociale, nonché le zone preordinate alla tutela ambientale e del territorio;</p> <p>d) individua gli ambiti da assoggettare obbligatoriamente a pianificazione di settore, nonché a scala di maggior dettaglio, quelli da assoggettare a pianificazione attuativa e ne stabilisce le regole e le modalità d'intervento;</p> <p>e) individua gli ambiti in cui sono previsti interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;</p> <p>f) disciplina gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria anche con l'utilizzo della tecnica della perequazione urbanistica, della compensazione urbanistica e della compensazione territoriale e individua le correlate aree destinate al trasferimento dei crediti edilizi, nonché i relativi limiti di incremento edificatorio” (art. 21).</p>
	Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC)	Legge regionale 5/2007, art. 63 bis.	<p>“3. Lo strumento urbanistico generale contiene:</p> <p>a) gli obiettivi e le strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali, che l'Amministrazione comunale intende perseguire con il piano per la definizione degli interventi di attuazione, nonché di revisione o aggiornamento del piano medesimo;</p>

		<p>(N.B. disposizioni transitorie fino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Regionale, e a oggi vigenti).</p>	<p>b) il recepimento, con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni delle direttive e delle prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate;</p> <p>c) la definizione degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole, paesistiche e storiche, con l'indicazione dei vincoli di conservazione imposti da normative sovraordinate;</p> <p>d) la ricognizione delle zone di recupero e gli elementi che giustificano, in subordine, l'eventuale previsione di zone di espansione in relazione alle esigenze insediative previste dallo strumento urbanistico generale;</p> <p>e) lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio al fine di poter valutare la compatibilità ambientale delle previsioni di piano;</p> <p>f) l'individuazione delle aree del territorio comunale adibite a zone con caratteristiche omogenee in riferimento all'uso, alla preesistente edificazione, alla densità insediativa, alle infrastrutture e alle opere di urbanizzazione; tali elementi sono definiti con riferimento alle destinazioni d'uso prevalenti e a quelle compatibili indicate dallo strumento urbanistico generale per ciascuna zona;</p> <p>g) la disciplina delle aree soggette alla pianificazione e gestione degli enti pubblici ai quali le leggi statali e regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione territoriale in relazione ai fini istituzionali degli stessi;</p> <p>h) la disciplina delle aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici e attrezzature di interesse collettivo e sociale sulla base del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 126 (Revisione degli standard urbanistici regionali);</p> <p>i) l'individuazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, di navigazione, le reti di approvvigionamento idrico ed energetico, i presidi igienici e i relativi impianti, le reti tecnologiche di comunicazione" (art. 63 bis).</p>
Piani attuativi	<i>Piani Attuativi Comunali (PAC)</i>	Legge regionale 5/2007, art. 25.	<p>"3. Le procedure di adozione e approvazione del PAC sostituiscono quelle degli strumenti urbanistici attuativi delle previsioni di pianificazione comunale e sovracomunale e in particolare:</p> <p>a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione;</p> <p>b) i piani per l'edilizia economica e popolare;</p> <p>c) i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi;</p> <p>d) i piani di recupero;</p> <p>e) i programmi integrati di intervento;</p> <p>f) i programmi di recupero e riqualificazione urbana" (art. 25).</p>
Strumenti regolativi	<i>Regolamento Edilizio</i>	Legge regionale 19/2009, <i>Testo unico edilizia</i> , art. 7.	<p>"2. Il regolamento edilizio disciplina, salvi gli ulteriori contenuti prescritti dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla materia edilizia e igienico-sanitaria, le attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, definendo in particolare:</p> <p>a) a composizione, il funzionamento e le competenze della commissione edilizia comunale, qualora istituita dal Comune;</p> <p>b) i requisiti tecnico-architettonici delle opere edilizie, qualora non contenuti nello strumento urbanistico generale comunale o in altro strumento di pianificazione, al fine dell'organico inserimento delle opere nel contesto territoriale locale;</p> <p>c) le modalità di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica, nonché la documentazione e le procedure per le valutazioni e le altre attestazioni previste dalla presente legge;</p> <p>d) le disposizioni concernenti l'edilizia sostenibile e il risparmio energetico, nel rispetto della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), e successive modifiche" (art. 7).</p>

Strumenti di governo del territorio

9. Diagramma rappresentativo dei principali strumenti di governo del territorio e dei legami fra di essi.



10. Principali strumenti di governo del territorio per ogni livello territoriale precedentemente indicato.

Livello territoriale	Nome	Autorità che lo prepara	Autorità che lo approva	Durata, eventuali aggiornamenti periodici	Obbligatorio	Natura dello Strumento	Ruolo, ambito e obiettivi principali	Relazioni e vincoli in relazione ad altri strumenti sovraordinati/sottoposti
Regione	<i>Piano territoriale regionale (PTR) (legge regionale 5/2007)</i>	Regione	Consiglio Regionale	Indeterminata	Si	Programmatica	Definire una visione strategica per l'intero territorio regionale.	Stabilisce il quadro di riferimento per l'intero sistema di pianificazione territoriale regionale.
	<i>Piano di Governo del Territorio (PGT) (legge regionale 22/2009)</i>							
	<i>Piano paesaggistico regionale (PPR)</i>	Regione/Ministero	Consiglio Regionale d'intesa con il Ministero per i Beni culturali	Indeterminata	Si	<i>Parte Strategica</i> Programmatica <i>Parte Statutaria</i> Regolativa progettuale	Definire la disciplina per la tutela del paesaggio.	Tutti gli strumenti urbanistici che interessano beni paesaggistici devono adeguarsi ai contenuti del PPR.
Province o altro	<i>Piano Strutturale (PSC) e Piano Operativo (POC) sovracomunali</i>	Sono previste geometrie variabili tra i Comuni, che possono delegare la funzione a enti intermedi, associazioni di	La Convenzione che delega la funzione sovracomunale ne disciplina anche le modalità attuative	Indeterminata	Sono previsti dei limiti nelle varianti agli strumenti comunali per i Comuni che non svolgono la funzione sovracomunale	Programmatica Regolativa	Definire una visione strategica per lo sviluppo territoriale.	Traduce a livello comprensoriale i contenuti della pianificazione territoriale regionale e paesaggistica, nonché i piani di

		Comuni, al Comune capoluogo					La pianificazione sovracomunale consente: - la previsione di nuove zone residenziali di espansione, industriali, artigianali, commerciali, turistiche ovvero l'ampliamento di quelle esistenti; - la previsione di infrastrutture, servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico, di scala sovracomunale.	settore di livello sovracomunale
Città Metropolitana	<i>Livello non presente nell'ordinamento regionale</i>							
Comune	<i>Piano Strutturale Comunale (PSC) e Piano Operativo Comunale (POC) (previa approvazione PTR)</i>	Comune	PSC: Consiglio Comunale; Giunta Regionale POC: Consiglio Comunale	PSC e POC: Indeterminata (fatta salva la durata quinquennale dei vincoli)	Si	PSC: Programmatica Regolativa POC: Regolativa (conformativa)	Definire gli obiettivi e le	Traduce a livello comunale i

	<i>Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) (disciplina trasitoria fino ad approvazione PTR)</i>	Comune	Consiglio Comunale La Giunta Regionale conferma l'esecutività della delibera di approvazione del consiglio comunale previa verifica del superamento delle riserve vincolanti	Indeterminata (fatta salva la durata quinquennale dei vincoli)	Si	PRGC: Programmatica Regolativa (conformativa)	strategie di sviluppo territoriale del Comune e il quadro delle regole per la trasformazione del territorio.	contenuti della pianificazione territoriale regionale e paesaggistica, nonché i piani di settore di livello sovracomunale.
	<i>Piani Attuativi Comunali (PAC)</i>	Pubblico/Privato	Giunta Comunale/ Consiglio Comunale	10 anni	Secondo le disposizioni dello strumento generale comunale (PSC e POC; PRGC)	Progettuale	Definire le modalità di trasformazione di specifici ambiti territoriali.	Attuano le previsioni dello strumento di pianificazione generale comunale rispetto al quale devono essere conformi.
	<i>Regolamento Edilizio</i>	Comune	Consiglio Comunale	Indeterminata	No	Progettuale	Definire le regole tipologiche/architettoniche e di organizzazione dell'attività edilizia.	Si armonizza ai contenuti della pianificazione generale comunale.

Eventuali note di commento esplicative di situazioni particolari:

In Friuli Venezia Giulia le attuali condizioni per la pratica urbanistica possono essere lette come il risultato dello stratificarsi di diverse disposizioni legislative, segnate dalla mancata approvazione di nuovi strumenti di pianificazione regionale (da cui il permanere del Piano Urbanistico Regionale Generale in vigore dal 1978), da progressive separazioni tra strumenti (il Piano Territoriale Regionale dal Piano Paesaggistico Regionale) e tra discipline (quella urbanistica normata dalla Lr 5/2007 da quella edilizia di cui alla legge regionale 19/2009).

PIANIFICAZIONE REGIONALE

Nel suo testo storico, la vigente Lr 5/2007, *Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio*, assegnava al Piano Territoriale Regionale (PTR) una valenza paesaggistica, per sopperire alla mancanza di adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 42/2004. Il PTR, adottato nel 2007, è stato però revocato nel 2010, anche per la sopraggiunta entrata in vigore della Lr 22/2009, *Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione*, in cui il PTR è stato sostituito dal Piano di Governo del Territorio (PGT). Con la Lr 14/2013, *Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)*, in materia di pianificazione paesaggistica, il governo del territorio e del paesaggio sono stati nuovamente disgiunti, con l'introduzione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato nel 2018 e attualmente vigente.

Oggi, a fianco del PURG (1978) e del PPR (2018) a cui gli strumenti comunali – secondo un'architettura 'a cascata' – sono chiamati ad adeguarsi, sussiste una costellazione di piani di settore a livello regionale (art. 13 della Lr 5/2007), molti dei quali hanno inevitabili ricadute sulle scelte urbanistiche dei Comuni. Il travaso e la declinazione dei piani di settore regionali a livello locale può sostanzialmente avvenire seguendo due strade. La prima è sempre quella che prevede l'obbligo di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali; è il caso del Piano d'Assetto Idrogeologico (PAI). La seconda è quella in cui i piani di settore sono assunti quale riferimento per la verifica di coerenza nella Valutazione Ambientale Strategica e per l'istruttoria regionale dei piani di livello comunale di cui sia prevista l'approvazione della Regione stessa; è il caso, ad esempio, del Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità, delle Merci e della Logistica (PRITLMM), e del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).

Un'ulteriore fattispecie di pianificazione settoriale, codificata dall'art. 14 della Lr 5/2007 (e già presente nella precedente normativa urbanistica), è il Piano Territoriale Infraregionale (PTI) che interessa enti pubblici con potestà pianificatoria e, in particolare, i Consorzi di sviluppo industriale (disciplinati dalla Lr 3/2015, *RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali*). Si tratta di strumenti di carattere attuativo, che la normativa prevede si 'armonizzino' con quelli urbanistici comunali: un'azione che generalmente avviene ricorrendo alla stipula di intese. I PTI vengono quindi approvati con provvedimento della Giunta Regionale.

PIANIFICAZIONE COMUNALE E SOVRACOMUNALE

La riforma introdotta dalla Lr 5/2007 aveva previsto una profonda revisione degli strumenti di pianificazione facenti capo ai Comuni, articolandoli – come molte altre leggi regionali di stampo "riformista" – in tre livelli, e specificandone le modalità di attuazione in un *Regolamento* (decreto del Presidente della Regione 086/Pres/2008).

Il primo livello è quello strutturale (PSC), contenente il quadro conoscitivo delle risorse essenziali definite dal PTR, l'individuazione degli ambiti territoriali urbanizzati e non urbanizzati, gli indicatori di monitoraggio per la Valutazione Ambientale Strategica, gli indirizzi, le prescrizioni e gli obiettivi strategici per la pianificazione dell'intero territorio comunale. Il PSC ha durata indeterminata, e segue un proprio iter di adozione e approvazione da parte del Comune, previa intesa con la Regione (definita nell'ambito di Conferenza di pianificazione a cui sono chiamati i soggetti pubblici con competenze pianificatorie a diversi livelli, compresi i Comuni contermini), e procedura di silenzio-assenso da parte dell'amministrazione regionale o stipula di nuova intesa.

Il secondo livello è quello operativo (POC), da predisporre in conformità agli obiettivi e alle prescrizioni del PSC, e contenente la ripartizione del territorio comunale in zone omogenee con relative destinazioni d'uso e indici edilizi, le norme di attuazione degli interventi di trasformazione e conservazione, l'individuazione delle aree a standard (e da destinare alla realizzazione del sistema delle infrastrutture, dei servizi pubblici e di interesse pubblico, delle attrezzature di interesse collettivo e sociale), oltre agli ambiti da assoggettare obbligatoriamente a pianificatore di settore e attuativa. Anche il POC ha durata indeterminata, prevede l'acquisizione di tutti i pareri e atti di assenso in sede di Conferenza di pianificazione, e viene adottato e approvato dal Consiglio comunale.

Il terzo livello è infine quello della pianificazione attuativa (PAC), ossia dell'insieme degli strumenti urbanistici di iniziativa pubblica e privata previsti dalla legge per implementare le previsioni degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale. In questo campo è intervenuta anche la Lr 12/2008, integrando e rivedendo alcuni passaggi della legge 5/2007 nell'ottica di semplificare e snellire le procedure di formazione, adozione e approvazione dei PAC; queste ultime di norma competono alla giunta comunale in seduta pubblica, e solo su richiesta di un quarto dei consiglieri comunali sono avocate al consiglio comunale stesso.

Dei tre livelli previsti per la pianificazione comunale, l'unico a essere stato a oggi attuato secondo le disposizioni della legge 5/2007 è quello relativo ai PAC. Gli altri due sono infatti rimasti in sospeso, nelle more dell'entrata in vigore del PTR a cui sono subordinati. In questo regime provvisorio – che si prolunga però da più di un decennio e che ormai conta, nella legge 5, ben 5 articoli dedicati (dal 63 bis al 63 sexies) – i piani comunali continuano a essere

redatti come indicato dalla Ir 52/1991. Il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) accorpa le componenti strutturale-strategica e operativa-conformativa. L'iter di adozione e approvazione da parte del consiglio comunale le comprende, includendo altresì la stipula delle intese con le amministrazioni con competenze pianificatorie, l'accoglimento e/o la controdeduzione alle riserve regionali e la loro approvazione da parte della Regione stessa. La Ir 5/2007 prevede la possibilità di predisporre PSC e POC di tipo sovracomunale (per territori che comprendano un numero non inferiore a cinque o non inferiore a un terzo dei Comuni della provincia, art. 26). Anche in questo caso trattasi, tuttavia, di strumenti non ancora entrati in vigore per l'assenza di un nuovo Piano Territoriale Regionale; un'assenza che altresì inficia la possibilità di ricorrere alle forme di compensazione territoriale sempre previste dalla legge 5 (art. 33).

11. Strumenti di programmazione complessa/negoziata introdotti/recepiti (da normativa nazionale) all'interno della legge urbanistica regionale.

Forma di programmazione	Introdotta/Recepita/ Non prevista	Strumenti richiamati
Programmazione Complessa	Non prevista	-
Programmazione Negoziata	Prevista nell'ambito di varianti al PSC e POC (legge regionale 5/2007, art. 24)	<i>Accordo di programma</i>
	Prevista nell'ambito delle procedure di partecipazione e concertazione per la conformazione degli strumenti di pianificazione comunale al Piano Paesaggistico Regionale (legge regionale 5/2007, art 57 quater; Piano Paesaggistico Regionale – NTA, artt. 13, 14)	<i>Conferenza dei servizi</i>

Eventuali note di commento esplicative di situazioni particolari:

PROGRAMMI COMPLESSI

Nell'ordinamento regionale la programmazione complessa non è stata codificata nella normativa di governo del territorio, né in norme speciali. Ciò non toglie che in ambito regionale si siano attuati alcuni interventi che rientrano nell'alveo di questa tipologia di strumenti di trasformazione e riqualificazione territoriale, tra i quali:

- PIC Urban di Trieste;
- PRUSST (Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio) del Comune di Trieste;
- PRUSST della Provincia di Udine (per il distretto insediativo dei Comuni di Udine, Tavagnacco, Reana del Rojale, Tricesimo);
- PISUS (Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile) per i Comuni di Tarvisio, Trieste, Pordenone, Gorizia, Udine e Maniago;
- Contratti di quartiere (Trieste, Gorizia, Palazzolo dello Stella);
- Progetti Integrati Territoriali legati ai Bandi del Programma di Sviluppo Rurale.

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Nonostante i ritardi nella ri-attualizzazione di una visione territoriale alla scala regionale, si evidenziano alcuni campi operativi in cui si possono oggi riconoscere 'prove di pianificazione negoziata' alla scala sovracomunale, in particolare: l'attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), i Contratti di Fiume (CDF).

1. Progetti attuativi del Piano Paesaggistico Regionale

A seguito dell'approvazione del PPR, la Regione ha avviato diverse procedure per favorire sia il recepimento a livello locale delle disposizioni del PPR, sia la redazione di Progetti Integrati di Paesaggio (PIP). Nello specifico, in riferimento ai finanziamenti destinati nel 2018 e nel 2019 a sostegno dei Comuni (in forma singola o associata) e delle UTI per la formazione degli strumenti urbanistici generali di adeguamento/conformazione al PPR (in totale 1 milione di euro, con un massimale di 40.000 euro a favore dei singoli soggetti), sono risultate beneficiarie 40 amministrazioni locali, anche appartenenti alle stesse UTI, ma presentatesi in maniera autonoma.

Il maggior riscontro ottenuto, sul piano della collaborazione tra Comuni, dai PIP senz'altro si deve al loro offrire modalità di intervento più agili, non direttamente o necessariamente connesse alla predisposizione di varianti ai PRGC. Il riferimento è al bando del 2017 per la concessione e l'erogazione di contributi agli enti locali, finalizzati alla redazione di progetti attuativi della parte strategica del PRP, e riferiti all'implementazione delle reti ecologica,

dei beni culturali, della mobilità lenta. Oggi sono in corso circa trenta progetti, che coinvolgono circa ottanta Comuni, dei quali più della metà presentatisi sotto il cappello delle rispettive UTI, Comunità collinari, o in altra forma consorziata. Si tratta di una risposta che dimostra come questa modalità sperimentale di attuazione degli obiettivi di qualità della pianificazione paesistica sia stata bene interpretata come un'occasione per mettere in campo azioni di recupero e valorizzazione dei territori. Azioni orientate a una rinnovata conoscenza e fruizione delle risorse naturali e culturali, anche attraverso l'avvio di forme di progettazione integrata di scala sovralocale.

(<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA200>).

2. Contratti di Fiume

Alcuni Comuni si stanno muovendo verso la redazione di Contratti di Fiume (CDF), anche se in maniera volontaristica e con un supporto da parte dell'amministrazione regionale che ancora si limita a questioni procedurali e di indirizzo. I CDF sono previsti a livello nazionale dall'art.68 bis del decreto legislativo 152/2006, *Testo Unico Ambientale*. I CDF sono stati introdotti in regione dall'art. 12 della Lr 11/2015, *Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque*; con la successiva delibera della Giunta regionale 1448 del 28 luglio 2016, il Friuli Venezia Giulia ha formalmente aderito alla *Carta Nazionale dei Contratti di Fiume*, avviando attività atte a promuoverne e a supportarne la diffusione sul territorio regionale. A oggi due sono le Dichiarazioni di intenti giunte a formalizzazione con la Regione (CDF del Natisone, CDF per il Rio Roiello di Pradamano), mentre è in corso il processo verso il CDF del Cormor.

(<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA213>).

12. Valutazione quantitativa mediante l'uso delle classi dimensionali di comuni definite al punto 4.

	Comuni < 5.000 abitanti	Comuni 5.001< abi- tanti < 50.000	Comuni 50.001< abitanti < 100.000	Comuni 100.001< abitanti < 250.000	Comuni > 250.001 abitanti
N° comuni governati da Programma di Fabbricazione (PdF)	2	-	-	-	-
N° comuni governati da Piano Regolatore di vecchia generazione (PRG)	3	-	-	-	-
N° Piani di nuova generazione approvati (adeguati alla legge regionale 52/1991 con doppio livello: Piano Struttura + zonizzazione)	148	59	2	1	-
N° Piani di nuova generazione in fase di elaborazione/approvazione	-	-	-	-	-
Totale	153	59	2	1	-

Eventuali note di commento esplicative di situazioni particolari:

Con la Lr 12/2008, Integrazioni e modifiche alla Lr 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), la Lr 5/2007 è stata integrata con l'art. 63 bis (*Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR*).

L'articolo 63 bis ha di fatto ripristinato le disposizioni della legislazione precedente, sancendo il permanere della forma unitaria di piano prevista dalla Lr 52/1991, *Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica*. In virtù delle variazioni apportate dalla Lr 34/1997, *Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica [...]*, la legge 52 già stabiliva che il piano (pur concepito come uno strumento unico) si organizzasse in componenti volte a definire, da un lato, obiettivi strategici e contenuti strutturali, dall'altro disposizioni regolative e conformative dell'uso del suolo. Per questo, l'introduzione nella Lr 5/2007 dell'art. 63 bis non ha precluso l'articolazione dei contenuti del PRGC; ha anzi consentito di associarla a un'utile semplificazione e al contingentamento dei tempi di approvazione. Oggi tutti i capoluoghi e quasi tutti i Comuni in regione sono dotati di PRGC in cui, a norma di legge, le disposizioni operative e conformative discendono da una "rappresentazione schematica della strategia del piano che risulti dalla sintesi degli elementi strutturali del territorio" (Lr 5/2007, art. 63 bis). In particolare, la componente 'strutturale' nel tempo si è modificata diventando sempre più complessa ma con contenuti che è stato possibile variamente interpretare in relazione alle diverse caratteristiche ed esigenze dei contesti, grazie alla vaghezza delle indicazioni fornite prima dalla legge 52, poi riprese dalla legge 5. Non meno utile è stata l'attribuzione – sempre derivante dalla legge 52 – alla componente strutturale (e a un'apposita relazione progettuale) della definizione dei cosiddetti criteri di 'flessibilità' nella gestione del piano e delle sue varianti: una disposizione a suo tempo innovativa, che ha permesso di correggere errori rilevabili nella stesura del PRGC, di aggiornare, revisionare il PRGC o i perimetri dei piani attuativi (qualora non riguardanti aspetti strutturali o sostanziali del piano) attraverso un iter di approvazione demandato al solo consiglio comunale.

Per dare conto di queste specificità, nella tabella 12, per 'Piani regolatori di vecchia generazione' si sono assunti quelli redatti prima dell'entrata in vigore della lr 34/1997.

Il prolungarsi del regime transitorio derivante dalla mancata entrata in vigore del PTR fa sì che nessuno dei Piani Regolatori Generali Comunali a oggi redatti segua l'impianto 'riformato' previsto dalla lr 5/2007.

Ulteriori commenti

13. Commenti utili a dettagliare ulteriormente uno o più aspetti del governo del territorio nella Regione.

Il Friuli Venezia Giulia è classificato per il 43% come montagna (5,2% della popolazione totale) e per il 19,2% come collina (35,4% della popolazione totale) (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 2020 *Regione in cifre*, <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/GEN/statistica/FOGLIA67>).

I temi del bilanciamento territoriale sono sempre stati al centro del dibattito sulla pianificazione regionale, dal PURG (1978) a oggi. Nel tempo, tuttavia, i divari si sono fatti sempre più evidenti nella forma di squilibri sociali ed economici tra contesti urbani in crisi, aree montane e collinari spesso afflitte da processi di spopolamento.

Se la copertura delle aree SNAI appare rilevante, non meno pervasiva è la presenza di quelle che si possono definire *terre di mezzo*: ulteriori e variegate situazioni, punteggiate da centri di piccole dimensioni e insediamenti dispersi che, pur non avendo ancora raggiunto condizioni estreme di crisi economica, ambientale e/o demografica, faticano ad adattarsi al mutare di assetti e processi, e che ancora risultano prive di un riferimento a specifiche politiche territoriali.

Nonostante le differenze, terre di mezzo e aree SNAI del Friuli Venezia Giulia oggi sono accomunate dalla mancanza di rappresentazioni orientate a un progetto di rilancio condiviso e di portata regionale che, a partire dai loro caratteri (spaziali, di patrimoni paesaggistico-ambientali, di comunità e tradizioni produttive), consenta di ridefinirne il ruolo all'interno di percorsi di sviluppo e di strumenti di pianificazione e programmazione. La forte frammentazione in Comuni di piccole e piccolissime dimensioni, unitamente alle incertezze dell'architettura istituzionale preposta a favorirne l'aggregazione sono tra i fattori che hanno contribuito a rendere particolarmente difficile la costruzione, dal basso e in forma coordinata, di *quadri strategici territoriali*. Anche per le difficoltà dei Comuni a coordinarsi e gestire processi complessi, se lasciati soli di fronte a sfide ambientali, economiche e sociali sempre più complicate, il rischio è in sostanza che simili contesti aggravino le proprie condizioni di marginalità. E, a queste condizioni, la sporadica erogazione di finanziamenti per progetti di paesaggio (a maggior ragione se disgiunti dalla pianificazione territoriale) non può certo essere considerata una mossa risolutiva.